

COMUNE DI PONZA

C.A.P. 04027
Tel. 0771 80108
Cod. Fisc. 81004890596

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

PROTOCOLLO 4/2017



IL COMMISSARIO AD ACTA

Visto il Decreto prot. N.25939/2016/Gab., con il quale il Prefetto di Latina ha incaricato il sottoscritto Dott. Antonio Bottoni, Funzionario Amministrativo della Prefettura di Latina, "di porre in essere gli adempimenti connessi all'esecuzione della Decisione in premessa, allegata al presente provvedimento", in conformità a quanto disposto dal TAR del Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), con Sentenza n. 339/2015 Reg. Prov. Coll., n. 886/2014 Reg. Ric., depositata in Segreteria il 15/04/2015;

Appurato che la Decisione di cui al provvedimento prefettizio in parola è rappresentata dalla Sentenza n. 339/2015 del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina, pronunciata nel procedimento di seguito descritto;

Preso atto che la Sig.ra De Meo Grazia Maria ha presentato ricorso al TAR Lazio – Sezione staccata di Latina contro il comune di Ponza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza del Tribunale di Latina n. 46/12 del 30.1.2012, emessa nel giudizio R.G. n. 495/07, nonché per la nomina di un Commissario ad acta e per la fissazione della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;

Verificato che il TAR Lazio, con Sentenza n. 339/2015, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra De Meo Grazia Maria sia per la parte concernente l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Gaeta n. 46/12 del 30/01/2012, emessa nel giudizio n. R.G. n. 495/07 che per la nomina di un Commissario ad acta, come, in effetti, è stato successivamente disposto dal Prefetto di Latina con il richiamato Decreto N.25939/2016/Gab., su richiesta della parte attrice;

Dato atto che di tale nomina il sottoscritto ha dato formale comunicazione a mezzo PEC del 23.11.2016 sia al Comune di Ponza che all'Avv. Mario Paone, legale della Sig.ra De Meo;

Letta la Sentenza n. 46/12, con la quale il G.U. del Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Gaeta, "definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da De Meo Grazia Maria avverso il Comune di Ponza, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

-accerta e dichiara l'illiceità dell'operato del Comune di Ponza e la esclusiva responsabilità del medesimo Ente nella realizzazione delle opere tutte compiute, inclusa la costituzione di fatto di una servitù fognaria, senza titolo legittimante, sulla proprietà De Meo come illustrate e descritte dal C.T.U. ing. Angelo Marciano;

-per l'effetto condanna il Comune di Ponza all'esecuzione degli interventi tecnici volti all'eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della fruibilità e della sicurezza dei luoghi così come indicati dal C.T.U. in risposta al quesito sub 3 del suo elaborato (pagg. 31, 32 e 33 della relazione);

-accerta e dichiara il diritto di De Meo Grazia Maria ad essere ristorata dei danni subiti dalla sua proprietà sia per i danneggiamenti che per l'imposizione del peso da servitù fognaria, per effetto del comportamento osservato dal Comune di Ponza, da liquidare in separato giudizio;

-condanna il Comune di Ponza a rifondere le spese del giudizio che liquida in € 400,00 per esborsi, € 1.600,00 per diritti ed € 2.500,00 per onorari di Avvocato, oltre indennizzo forfettario, IVA e CNPA come per legge;

-pone definitivamente a carico del Comune di Ponza il costo dell'espletata consulenza.";

Letti gli atti di causa, nonché la Relazione del C.T.U., ing. Angelo Marciano, fornita in copia dal Comune di Ponza in quanto depositata ai propri atti, la quale si dà in questa sede per integralmente richiamata, unitamente alle Sentenze del Tribunale di Latina n. 46/12 del 30.1.2012, emessa nel giudizio R.G. n. 495/07, e del TAR Lazio, n. 339/2015, depositata il 15.04.2015;

Dato atto che quanto riguarda le spese, gli onorari di causa, gli esborsi, etc, sia del giudizio dinanzi al Tribunale di Latina che di quello dinanzi al TAR Lazio, il sottoscritto Commissario ad acta ha emesso la Determinazione n. 3-2017 del 27.1.2017, disponendo, quindi, con separato provvedimento, il pagamento delle somme spettanti alla parte attrice, le quali risultano documentalmente essere state effettivamente accreditate dal Comune di Ponza sul conto corrente intestato alla Sig.ra De Meo;

Verificato attraverso la diretta consultazione del personale comunale ma anche *de visu*, con ispezione personale *in loco*, che il Comune di Ponza non ha attivato, sino alla data odierna, alcun provvedimento riparativo della situazione verificatasi a danno della ricorrente, come, invece, disposto nelle Sentenze dianzi citate;

Constatato, pertanto, che il Comune di Ponza, è tuttora onerato della "esecuzione degli interventi tecnici volti all'eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della fruibilità e della sicurezza dei luoghi così come indicati dal C.T.U. in risposta al quesito sub 3 del suo elaborato (pagg. 31, 32 e 33 della relazione", così come disposto nella evidenziata Sentenza n. 46/12, in quanto alla data attuale gli interventi tecnici de quo non sono stati ancora eseguiti, né risulta essere stata avviata dall'Ente alcuna procedura tecnica, amministrativa o economico-finanziaria tendente all'attivazione delle procedure a ciò idonee, come è stato possibile appurare direttamente dal sottoscritto Commissario;

Verificato che, pertanto, occorre dare coerente e tempestiva esecuzione a tutti gli interventi di cui alla C.T.U. dell'Ing. Angelo Marciano, così come meglio descritti nella Relazione del citato tecnico allegata alla più volte menzionata Sentenza n. 46/2012, al fine di dare sollecito e concreto adempimento a quanto disposto in detta Sentenza, mirante a consentire il ripristino delle condizioni di agibilità, di vivibilità e, quindi, di godibilità del bene a favore dell'avente diritto, onde evitare il prodursi di molto probabili, ulteriori danni al bene stesso ed alle sue pertinenze nonché quelli di carattere patrimoniale e non patrimoniale (ma, se del caso, patrimonialmente valutabili), dovuti anche al semplice trascorrere del tempo ed all'impossibilità, a causa delle pessime condizioni attuali dello stato dei luoghi interessati, di poterne liberamente disporre e godere dalla loro legittima proprietaria;

Evidenziato, inoltre, che la tempestività dell'esecuzione degli interventi da effettuare, peraltro, preserverebbe l'Ente civico medesimo dall'aggravamento dei costi in genere, da sostenere a causa della sua stessa perdurante inerzia, oltre che da ulteriori responsabilità;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare le opportune disposizioni agli uffici interessati, affinché, ciascuno per la parte di specifica competenza, si attivino per la sollecita e definitiva soluzione della censurata situazione a tutt'oggi esistente, ottemperando in maniera pedissequa le decisioni e le prescrizioni di cui alle dianzi ricordate Sentenze;

VISTE E RICHIAMATE le Sentenze del G.U. del Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Gaeta n. 46/12, e del TAR del Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 339/2015 Reg. Prov. Coll., n. 886/2014 Reg. Ric., depositata in Segreteria il 15/04/2015, le quali si danno in questa sede come per allegate, nonché il provvedimento di nomina del sottoscritto da parte del Prefetto di Latina;

Con i poteri che gli sono stati per l'effetto conferiti

Il Commissario ad acta

DISPONE

di incaricare gli uffici comunali di seguito individuati delle incombenze di specifica competenza, come in appresso stabiliti:

A) l'Ufficio Lavori Pubblici, sotto la personale responsabilità del suo Responsabile pro-tempore:

1) di dare completa, integrale e tempestiva esecuzione alle disposizioni di cui alle Sentenze del Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Gaeta n. 46/12, e del TAR del Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 339/2015 Reg. Prov. Coll., n. 886/2014 Reg. Ric.;

2) di curare che gli interventi tecnici siano progettati ed eseguiti nel pedissequo rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni di cui alla C.T.U. dell'Ing. Angelo Marciano, così come precisamente disposto nella richiamata Sentenza n. 46/2012;

3) di predisporre tutti gli atti di natura tecnico-amministrativa, nonché alla quantificazione delle somme occorrenti per l'effettuazione degli interventi tecnici di cui alle più volte citate Sentenze, secondo le procedure di legge;

4) di approntare e mettere a disposizione tutti gli elementi utili per il celere reperimento delle risorse economiche e finanziarie necessarie per consentire l'esecuzione degli interventi in argomento, sia direttamente che in collaborazione con l'Ufficio Economico Finanziario e con gli altri Uffici dell'Ente eventualmente a ciò preposti;

B) l'Ufficio Economico Contabile, sotto la personale responsabilità del suo Responsabile pro-tempore:

5) di attivare ed attuare tempestivamente, in collaborazione con l'Ufficio LL.PP. e con gli altri Uffici comunali eventualmente interessati alla procedura oggetto del presente provvedimento, tutti i procedimenti di legge ritenuti utili al fine di reperire e mettere a disposizione le risorse economiche e finanziarie necessarie per consentire l'esecuzione degli interventi di cui sopra.

Inoltre,

Ritenuto che la complessità delle procedure da attivare dall'Ente civico, sia per il reperimento delle risorse economico-finanziarie che per l'esecuzione degli interventi tecnici da effettuarsi, al fine di dare compiuta esecuzione ai giudicati di cui sopra, richieda un congruo periodo di tempo;

Reputato, che tale periodo di tempo sia da stabilirsi nel limite di anni 1 (uno) dalla data del presente provvedimento;

Stabilito che tale periodo debba, comunque, essere considerato come limite sufficiente e, pertanto, inderogabile;

Il Commissario ad acta, altresì

DISPONE


- tutte le procedure e tutti gli interventi di cui alle Sentenze del Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Gaeta n. 46/12 del 30/01/2012 e del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n. 339/2015, depositata il 15.04.2015, oggetto del presente provvedimento dovranno essere ultimati inderogabilmente nel limite di tempo di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

- per tutto quanto sopra, gli Uffici comunali, in persona dei rispettivi Responsabili pro-tempore, opportunamente coordinandosi tra di loro, sono tenuti al rispetto rigoroso dell'inderogabile limite di tempo complessivamente concesso.

Ponza, lì 10 marzo 2017

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Antonio Bottani



ATTESTA

- che la presente determinazione verrà inserita nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico ex art. 32, co. 1 L. 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione;

- che l'impegno di spesa non è al momento quantificabile, per cui il presente provvedimento non sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario.

La presente Determinazione Commissariale, in quanto originata dalle richiamate Sentenze del Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Gaeta n. 46/12 del 30/01/2012 e del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina n. 339/2015 è dichiarata immediatamente esecutiva.

Ponza, lì 10 marzo 2017

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Antonio Bottoni

